

Comune di Camerino
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e
Ricostruzione privata
c.a. arch. Barbara Mattei

OGGETTO : **Parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380/2001**
Compatibilità idraulica art. 10 L.R. 22/2011
Comune di Camerino
Piano di recupero di iniziativa privata per un edificio sito in località Tuseggia,
foglio 20, mappale 14
Ditta: Simonetta Maccari

È stata esaminata, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, la documentazione relativa al Piano di recupero di iniziativa privata per un edificio sito in località Tuseggia, foglio 20, mappale 14, trasmessa dal Comune di Camerino con nota 12487 del 08/06/2020 ed assunta al protocollo regionale n. 576745 del 09/06/2020.

Nel piano di recupero è prevista la ristrutturazione con demolizione, ricostruzione con delocalizzazione nel rispetto esatto della volumetria del fabbricato preesistente, con il cambio di destinazione d'uso da magazzino-fienile a civile abitazione.

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma del arch. Roberta Camillucci e l'Indagine geologica a firma del dott. geol. Marcello Maccari.

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;

Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;

Viste le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2018;

Viste la LR 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

Rilevato che

a) dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche non risultano interferenze con gli ambiti cartografati;

b) nell'indagine geologica si specifica che:

- *“Per ciò che concerne la stabilità, l'area in cui insiste il fabbricato oggetto di intervento ed un suo intorno significativo, sia per la particolare condizione litostratigrafica (substrato da affiorante a sub affiorante), sia per l'assenza di processi morfologici destabilizzanti, in atto o potenziali, che possano modificare l'attuale morfologia del luogo, si può ritenere naturalmente sicura. Tale stabilità è inoltre testimoniata dal fatto che gli edifici esistenti nella zona, risalenti anche ad epoche remote, non presentano indizi di lesioni o cedimenti imputabili a movimenti gravitativi.”*

Tutto ciò premesso:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, al Piano di recupero di iniziativa privata per un edificio sito in località Tuseggia, foglio 20, mappale 14, di cui alla richiesta inoltrata dal Comune di Camerino, con le **seguenti prescrizioni**:

- le opere fondali di manufatti da realizzare dovranno interessare terreni con adeguate

caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dal nuovo manufatto; per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 17/01/2018;

- per la progettazione degli edifici, il tecnico incaricato dovrà valutare, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale.

In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53/2014;

rilevato che con la nota sopra citata il Comune di Camerino ha richiesto anche le valutazioni sulla compatibilità idraulica, ma non ha trasmesso gli elaborati tecnici specifici;

tenuto conto che, ai sensi del punto 2.2, ambito di applicazione, Titolo II, verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione del territorio, dell'Allegato "1" alla D.G.R. nr.53 del 27/01/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa individuati dalla legislazione regionale, e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, così come regolamentato nelle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 sopra citato sono da assoggettare a VCI per previsione legislativa;

visto quanto sopra, al fine di non appesantire il procedimento, laddove si rilevi che la trasformazione territoriale dell'area non vada a modificare il regime idraulico, l'esclusione della Verifica di compatibilità idraulica, sulla base di quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del punto 2.2 di cui sopra, dovrà essere motivata dal responsabile del procedimento nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione.

Rimane in capo all'Ente che rilascia il permesso a costruire il rispetto del mantenimento dell'invarianza idraulica in relazione alle nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che il presente parere è rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e non costituisce valutazioni sulla compatibilità idraulica della trasformazione.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Marzialetti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*